

REVISIONE COOPERATIVA: LE NUOVE SCHEDE DI SETTORE

Cooperative e enti non profit, 7 / 2015, p. 7

REVISIONE COOPERATIVA: LE NUOVE SCHEDE DI SETTORE

di Sara Agostini ^[*], e Stefano Chirico ^[**]

La novità

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il D.M. 23 febbraio 2015, ha reintrodotto specifiche schede di settore per ogni categoria di cooperative. Aumenta il livello di analisi richiesta ai revisori in sede di vigilanza ordinaria con l'obiettivo di ottenere informazioni più dettagliate sullo scambio mutualistico con i soci, sulle attività svolte nonché una maggiore trasparenza dei processi decisionali interni alle cooperative.

Riferimenti

Decreto 23 febbraio 2015

D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220

Decreto 6 dicembre 2004

Sommario: [Le schede di settore](#) - [Cooperative di produzione e lavoro](#) - [Cooperativa sociale](#) - [Cooperative di lavoro agricolo](#) - [Cooperative di trasporto](#) - [Cooperative della pesca](#) - [Altre cooperative](#) - [Cooperative di consumo](#) - [Cooperative di conferimento prodotti agricoli e di allevamento](#) - [Cooperative di abitazione e loro consorzi](#) - [Cooperative o Consorzi di garanzia fidi](#) - [Cooperative di dettaglianti](#) - [Consorzi agrari](#) - [Conclusioni](#)

Con il Decreto del 23 febbraio 2015 il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato la nuova modulistica per l'effettuazione della revisione mutualistica delle società cooperative e dei loro consorzi.

Continuando la disamina delle novità in tema di vigilanza^[1], giova ricordare che il verbale è ora costituito da una sezione "Rilevazione" valida per tutte le tipologie di ente mutualistico^[2] e una serie di schede per le diverse categorie di cooperative^[3], nonché appositi format per le proposte di provvedimenti che il revisore dovrà effettuare.

I decreti sono stati pubblicati sul sito istituzionale del MISE^[4] e quello relativo alle ispezioni ordinarie è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale^[5].

[Le schede di settore](#)

A fronte di due sole schede - per le cooperative sociali e per quelle edilizie di abitazione - contenute nella precedente versione del verbale, ora sono state predisposte dodici schede, una per ogni tipologia di attività svolta.

Per tutte le cooperative che applicano la disciplina sul socio lavoratore prevista dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, la relativa scheda contiene una serie di quesiti, parte dei quali erano già presenti nel corpo del testo della sezione “Rilevazione” del modello di verbale ora modificato.

Cooperative di produzione e lavoro

I primi sette punti della scheda (redazione, approvazione, deposito del regolamento interno e tipo di rapporto lavorativo instaurato con i soci) rimangono invariati e richiedono al revisore una mera presa d’atto di dati inerenti la regolamentazione dello scambio mutualistico tra soci lavoratori e cooperativa.

La vera novità della scheda è rappresentata dall’analisi del profilo della correttezza e conformità della tipologia di rapporti di lavoro instaurati con i soci. Il livello di speculazione, ora, richiede una indagine più approfondita da parte del revisore che mira a controllare l’esatta corrispondenza tra le tipologie di contratti sottoscritti dai lavoratori e la realtà aziendale emersa in sede di ispezione.

Premettendo che nel regolamento interno la cooperativa deve specificare il CCNL applicato ai soci subordinati, ora il verbale richiede la conformità del contratto applicato alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 7 del D.L. n. 248/2007.

Per memoria

Art. 7, comma 4, D.L. n. 248/2007

Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Sul punto si segnala l’intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 51 del 2015 dell’11 marzo 2015, ha stabilito in materia di socio lavoratore che l’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248 del 2007, congiuntamente all’art. 3 della Legge n. 142 del 2001, “lungi dall’assegnare ai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia *erga omnes*, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato - e dunque deve essere osservato - indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento “alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative”^[6].

Se è rilevata una non conformità dei contratti applicati alle previsioni del Regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge n. 142/2001, il revisore è tenuto a diffidare la cooperativa ad applicare ai soci lavoratori esclusivamente le tipologie contrattuali indicate dal suddetto Regolamento o ampliare le tipologie di rapporti instaurabili con i soci.

Se, invece, emerge una non correttezza dei rapporti lavorativi instaurati, il revisore deve diffidare la cooperativa a regolarizzare la situazione; nei casi di maggiore gravità^[7] o laddove la cooperativa non ottemperi alle diffide impartite, il revisore è tenuto a proporre il provvedimento di gestione commissariale o di scioglimento d'ufficio.

Preme sottolineare che il revisore di cooperative potrebbe essere chiamato, in concreto, a svolgere un ruolo non del tutto dissimile a quello posto in essere dall'ispettore della Direzione territoriale del Lavoro.

Al punto 11 della scheda è richiesta l'indicazione dell'eventuale esistenza di soci non impiegati nell'attività lavorativa. Tale dato si può desumere dal confronto tra il numero dei soci riportato al punto 19) della sezione "Rilevazione" con quanto emerso al punto 6) della scheda in commento. Il revisore deve chiedere le motivazioni della mancata occupazione di questi soci e riportarlo nel verbale.

Al punto 13, poi, deve essere segnalata l'iscrizione della cooperativa nell'Albo delle imprese artigiane. Si evidenzia che la Corte di cassazione, con le sentenze n. 9705 e 9706 del 23 aprile 2010, ha ribadito che "(...) le società cooperative sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti, con la conseguenza dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione".

Il revisore può trovarsi di fronte a tre situazioni diverse:

- 1) la cooperativa artigiana svolge attività di servizio ai singoli soci artigiani assolvendo, nella pratica, ad una funzione consortile;
- 2) la cooperativa artigiana ha assunto i soci come dipendenti, applicando i CCNL della categoria;
- 3) la cooperativa artigiana ha soci iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori artigiani, ma non svolge attività di servizio nei confronti degli stessi^[8].

In quest'ultimo caso il revisore deve diffidare la cooperativa ad uniformarsi a quanto indicato dalla Corte di cassazione nei suoi ultimi orientamenti in tema di trattamento previdenziale nei confronti dei propri soci.

Ultimo punto della scheda è dedicato ad evidenziare l'esclusività dell'attività di facchinaggio svolta dalla cooperativa.

[Cooperativa sociale](#)

Si premette, innanzitutto, che nella scheda sono stati inseriti i 14 punti dedicati al rapporto mutualistico con i soci lavoratori commentati nella sezione precedente.

L'unica novità, oltre a ciò, è la precisazione delle modalità di calcolo della percentuale dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali di tipo b). Tale percentuale, infatti, va conteggiata sul totale dei soci lavoratori, esclusi i soci volontari e gli svantaggiati stessi, e dei dipendenti.

Esempio

Cooperativa sociale di tipo b) di cui all'art. 1 della Legge n. 381/1991

70 lavoratori soci e 30 dipendenti non soci

tra tali 100 lavoratori sono presenti 25 lavoratori svantaggiati

Il calcolo da effettuare sarà:

100 (totale lavoratori) - 25 (soggetti svantaggiati) = 75 lavoratori normodotati

$75 * 30\%$ ^[9] = $22,50$ (numero minimo di lavoratori svantaggiati)

$22,5 < 25$

La condizione per essere qualificata cooperativa sociale di tipo b) è rispettata.

Il Ministero specifica in nota, poi, come la percentuale dei soggetti svantaggiati richiesta dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 381/1991 debba essere presente all'atto dell'iscrizione della società all'Albo delle Cooperative.

Si rimane perplessi di tale indicazione, laddove la legge non impone al lavoratore svantaggiato di essere socio, bensì ove sia compatibile con il proprio stato soggettivo.

Non si comprende, inoltre, come una cooperativa in fase di costituzione, quando ancora non abbia avviato l'attività, debba obbligatoriamente già prevedere lavoratori svantaggiati.

Seguendo tale interpretazione, il Ministero sembrerebbe richiedere che la percentuale degli svantaggiati sia determinata con riferimento al numero dei soci, anziché dei lavoratori.

È ricordata, infine, la prassi amministrativa secondo cui il termine massimo per il ripristino della percentuale minima di lavoratori svantaggiati debba essere, se non diversamente previsto un termine minore dalla normativa regionale, quello di un anno.

[Cooperative di lavoro agricolo](#)

Al primo punto della scheda sembrerebbe essere chiesto non solo il titolo di possesso dei terreni coltivati, ma anche l'estensione.

In tal modo il revisore può collegare tale ultima informazione al regime derogatorio indicato dal D.M. 30 dicembre 2005 ove si afferma che, nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.

Al fine di identificare lo specifico settore di attività della cooperativa, inoltre, il revisore deve indicare le colture praticate e le eventuali provvidenze pubbliche percepite a seguito di calamità naturali.

Al punto 4), infine, è richiesto di fornire l'indicazione di servizi ulteriori forniti dalla cooperativa alla compagine sociale; tale informazione deve essere raccordata con il calcolo della prevalenza che deve tener conto non solo del costo del lavoro, ma anche dei ricavi per i servizi specificati nei confronti dei soci e dei terzi.

Cooperative di trasporto

Il primo quesito tende ad appurare se la cooperativa debba essere inquadrata tra le società di servizio o di produzione e lavoro.

Le cooperative di servizio nel settore dei trasporti sono quelle che erogano, per l'appunto, servizi ai soci trasportatori che sono proprietari dei mezzi.

Il revisore individua le tipologie di prestazione erogate ovvero la gestione di officine o rimesse, la distribuzione di carburante, il servizio di radiotaxi, ecc.

Nelle cooperative di lavoro, invece, la società è proprietaria dei mezzi e/o titolare delle licenze e i soci avranno un rapporto di lavoro con la società, secondo le forme indicate dal regolamento interno.

Cooperative della pesca

Anche per questa categoria, il primo quesito mira a verificare se la cooperativa debba essere inquadrata tra le società di servizio o di produzione e lavoro^[10].

Con il secondo quesito il revisore può appurare, attraverso l'analisi della proprietà o meno dei natanti da parte della cooperativa, la congruenza rispetto a quanto evidenziato al punto 1).

Se il revisore evidenzia, a seguito delle risposte ai punti 4) - 6), che la cooperativa gestisce servizi ai soci usufruendo della forza lavoro di altri soci, è tenuto a compilare il riquadro relativo alla Legge n. 142/2001, trovandosi in presenza di una cooperativa della pesca che sviluppa più tipologie di scambio mutualistico^[11].

[Altre cooperative](#)

Questa scheda va compilata nel caso in cui la cooperativa abbia diverse gestioni mutualistiche. Il revisore deve individuare la gestione principale e utilizzare la scheda in commento per la descrizione delle altre tipologie di scambio mutualistico^[12].

[Cooperative di consumo](#)

La risposta al primo quesito - “Vende anche ai non soci?” - deve essere coordinata con il calcolo della prevalenza nell’ambito di questa categoria di cooperative ottenuto rapportando i ricavi effettuati attraverso scambi con i soci rispetto al totale dei ricavi della cooperativa.

I punti 2), 3) e 4) mirano ad individuare le dimensioni della società, la tipologia di prodotti venduti e l’organizzazione interna.

Di maggiore interesse risultano i punti 5) ed, in particolare, il 6), alla luce degli ingenti valori rappresentati dal prestito sociale di alcune grandi cooperative di consumo.

Si evidenzia che la scheda, per sua completezza, avrebbe dovuto contenere una serie di quesiti atti a verificare la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 18 settembre 2014 per le cooperative di consumo con oltre 100.000 soci^[13].

Tale Decreto stabilisce le misure volte a rafforzare il livello di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della cooperativa attraverso l’aumento della trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, il rafforzamento dell’informazione e della partecipazione dei soci alle assemblee nonché attraverso il rafforzamento dei diritti di questi ultimi nei confronti dei consigli di amministrazione.

[Cooperative di conferimento prodotti agricoli e di allevamento](#)

La scheda è utile a individuare la struttura patrimoniale della cooperativa attraverso la disamina dei beni in proprietà e se la società svolge attività di trasformazione.

Il punto 3) permette di comprendere quali prodotti sono conferiti dai soci e, quindi, di qualificare l’attività svolta dalla società (es. attività vitivinicole, olivicole, ortofrutticole, etc.)

[Cooperative di abitazione e loro consorzi](#)

I primi quattro punti^[14] risultano invariati rispetto al precedente modello di verbale; è stata data maggiore importanza all'analisi dei requisiti necessari per mantenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi.

Nei punti f) e g) è analizzata la presenza di soci persone giuridiche all'interno della compagine sociale al fine probabilmente di individuare la motivazione di tale partecipazione ed evitare finalità speculative^[15].

La scheda si completa prendendo in considerazione gli interventi costruttivi realizzati o in corso, nonché la congruenza tra il numero dei prenotatari e quello degli alloggi in programma.

Le successive domande verificano il ruolo di eventuali soci non prenotatari ovvero non interessati allo scambio mutualistico, al fine di far emergere un possibile uso strumentale della forma societaria cooperativa per lo svolgimento "dissimulato" di attività commerciale in campo edilizio.

La scheda si conclude, infine, con l'indicazione delle fonti di finanziamento per la costruzione degli alloggi di natura privata o pubblica; ciò è in linea con il maggior livello di dettaglio sulla struttura finanziaria della cooperativa già evidenziato con gli indici di bilancio.

Cooperative o Consorzi di garanzia fidi

Il primo punto permette al revisore di controllare il rispetto dell'art. 13, commi 12, 13, 14 e 22, del D.L. n. 269/2003 che disciplina i confidi^[16].

Sono previsti due modelli di Confidi:

- Confidi che operano esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali e sono inseriti nell'elenco *ex art.* 106 del T.U.B.;
- Confidi operanti in qualità di intermediari finanziari vigilati (elenco *ex art.* 107).

Il revisore è tenuto a controllare che il confidi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. svolga in via esclusiva l'attività di garanzia e che il volume di affari sia inferiore ai 75 milioni di euro.

In caso contrario, si ricade nella tipologia di confidi inseriti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B. vigilati dalla Banca d'Italia; in tal caso il revisore deve indicare le ulteriori attività svolte oltre a quella di prestazione di garanzia collettiva fidi^[17].

Per quanto attiene alla redazione del bilancio, il revisore è tenuto a controllare che, per entrambe le tipologie di confidi, esso sia stato elaborato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 87/1992 (recante la disciplina relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro) e del D.Lgs. n. 38/2005 (disciplina sui principi contabili internazionali).

Cooperative di dettaglianti

Le cooperative di dettaglianti sono costituite al fine di erogare servizi ai propri associati.

La scheda richiede la descrizione dei servizi prestati che spaziano da quelli amministrativi e finanziari, alla logistica e agli acquisti collettivi.

ConSORZI agrari

Anche nel caso dei consorzi agrari, la scheda richiede una specifica descrizione dei servizi erogati a favore dei soci al fine di comprendere meglio le attività svolte, tra cui quelle a livello collettivo (ammassi, stoccaggio, servizi assicurativi, ecc.), la struttura organizzativa, la tipologia di rapporti con eventuali agenti, nonché la vendita di prodotti di supporto all'agricoltura^[18].

Conclusioni

Con le modifiche apportate al verbale di revisione oltre ad avere un quadro di maggior dettaglio in merito alle attività svolte dalle cooperative si prova, attraverso un aumento dei controlli interni al Movimento cooperativo, ad individuare e sanzionare eventuali usi distorti di tale forma societaria.

SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE SOCIALI

Cooperative ex art. 1 Legge 3 aprile 2001 n. 142	
- Alla tipologia dell'ente cooperativo è applicabile la normativa in materia di socio lavoratore ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
1 - E' stato redatto il Regolamento previsto dall'art. 6 della Legge n.142/01 ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
2 - Data di approvazione da parte dell'Assemblea _____	
3 - Data deposito presso l'Ufficio pubblico competente _____	
4 - Il Regolamento è stato sottoposto a certificazione?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
5 - Il Regolamento è conforme alle previsioni dell'art. 6 della Legge n. 142/01	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
6 - Tipo di rapporto lavorativo instaurato con i soci lavoratori:	n. soci _____ <input type="checkbox"/> subordinato a tempo indeterminato n. soci _____ <input type="checkbox"/> subordinato a tempo determinato n. soci _____ <input type="checkbox"/> parasubordinato n. soci _____ <input type="checkbox"/> autonomo n. soci _____ <input type="checkbox"/> altro
7 - Soci tecnici ed amministrativi (ex art. 14, l. 59/92) presenti:	n. soci _____
8 - La tipologia dei rapporti di lavoro posti in essere con i soci è corretta?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
9 - E' conforme alle previsioni del Regolamento ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- In caso di risposta negativa precisarne i motivi: _____	
10 - In caso di lavoro subordinato è specificato il tipo di contratto collettivo applicato?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Descrivere _____	
- Il contratto applicato è conforme ai requisiti di cui al comma 4 dell'art. 7 del D.L. n. 248/07, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/08	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta negativa specificare _____	
11 - Esistono soggetti iscritti nel libro soci non impiegati nelle attività sociali?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa , qual è il loro ruolo? _____	
12 - Eventuali osservazioni sulle variazioni della base sociale negli ultimi due anni:	_____
13 - E' iscritta all'albo delle imprese artigiane?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
14 - La cooperativa esercita in maniera esclusiva l'attività di facchinaggio?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
1 - La denominazione sociale contiene l'indicazione "cooperativa sociale"?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
2 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi non finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
b) lo svolgimento di attività diverse in quanto finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in campo:	
- agricolo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- industriale	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- commerciale	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- di servizio	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Note:

[*] Giurista d'impresa

[**] Consulente imprese cooperative

[1] S. Agostini, S. Chirico, "Revisione cooperativa: la nuova modulistica", in questa *Rivista* n. 6/2015, pag. 7.

[2] È previsto un apposito modello di verbale per le Banche di Credito Cooperativo e per le Società di mutuo soccorso.

[3] Le schede di settore ricalcano, aggiornate, i modelli presenti nel vecchio modello di verbale per le ispezioni ordinarie approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 marzo 1993.

[4] Ministero dello Sviluppo economico da ora MISE www.mise.gov.it.

[5] Il D.M. 23 febbraio 2015 relativo alle ispezioni straordinarie è stato pubblicato nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2015.

[6] Cfr. C. Riciputi, "Contratti collettivi della cooperazione: importante sentenza della Corte Costituzionale, in questa *Rivista*, n. 6/2015, pag. 29.

[7] Ad esempio il caso in cui i soci lavoratori non sono coinvolti nella gestione sociale oppure vi sono palesi violazioni della normativa sul lavoro o una sproporzione tra il volume d'affari e la forza lavoro.

[8] La Corte di cassazione ha anche indicato quanto segue: "Va infatti sottolineato che gli artigiani possono riunirsi in cooperativa sia mantenendo la propria individualità imprenditoriale, sia perdendola (cfr. al riguardo Cass. n. 13269 del 7 giugno 2006). Nella prima ipotesi, si avranno cooperative di servizio che, analogamente a quanto avviene nei consorzi di imprese, si uniscono per procurarsi commesse di lavoro e per distribuirne l'esecuzione tra gli associati, che conservano, ognuno, la gestione del proprio laboratorio e l'uso delle proprie attrezzature, ritraendo il reddito dalla attività imprenditoriale così svolta ed accettandone i rischi. Nel secondo caso si avranno invece le cooperative di lavoro, in cui i singoli artigiani non fanno confluire nella cooperativa le loro imprese, le quali restano pertanto estranee al rapporto con la cooperativa, ma apportano a quest'ultima il proprio lavoro, usando non già i mezzi e gli strumenti di loro proprietà, ma quelli messi a disposizione dalla cooperativa."

[9] Tale percentuale è richiesta ai sensi del comma 2, art. 4 della Legge n. 381/1991.

[10] In caso di cooperativa di servizio il revisore dovrà riportare, nell'ambito del terzo quesito della scheda, la/le tipologia/e di servizi erogati dalla società ai propri soci (gestione di centri di raccolta del pescato, di mercati ittici, di centri di acquacoltura, ecc.).

[11] In tal caso in sede di compilazione della scheda sulla prevalenza di cui alla pagina 4 della sezione "Rilevazione" del verbale di revisione, l'ispettore dovrà effettuare i calcoli prendendo in considerazione il punto 4).

[12] Esempio: cooperativa di consumo che effettua anche attività di trasporto conto terzi.

[\[13\]](#) In assenza di specifiche domande inerenti i punti evidenziati nel Decreto, risulterà difficoltoso per il revisore procedere ad un effettivo controllo del rispetto della legge.

[\[14\]](#) I punti trattano dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 59/1992 e della tipologia di proprietà degli alloggi.

[\[15\]](#) Per le modalità di funzionamento dell'Albo delle cooperative edilizie si veda il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 luglio 2007.

[\[16\]](#) Obbligo di detenere un capitale sociale di almeno 100.000 euro ed un patrimonio netto di almeno 250.000 euro e specifica previsione di destinare lo 0,5 x mille ai fondi di garanzia interconsortili.

[\[17\]](#) Ad esempio la prestazione di garanzie nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la gestione di fondi pubblici di agevolazione, laddove i Confidi siano chiamati a esprimere valutazioni di merito sull'eleggibilità dei destinatari e la sottoscrizione di convenzioni con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia.

[\[18\]](#) Legge n. 99/2009 - art. 9 - (..) I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'art. 2513 del c.c. qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 del medesimo codice. (...).